



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella Avv. Cesare Mattesi.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 227 adottata in data 3 agosto 1995, avente ad oggetto "Incarico all'Avv. Cesare Mattesi per la difesa dei dipendenti La Corte Giuseppe e Morlando Ernesto";
- vista la sentenza emessa dal Pretore adito in data 18/09/1998 con la quale è stato definito il giudizio innanzi citato;
- atteso che nell'anno 1994, a seguito di procedimento penale per fatti aziendali, si è ritenuto opportuno interessare l'Avv. Cesare Mattesi per assistere alla discussione dinanzi al GIP - Tribunale di Taranto, conclusasi con l'archiviazione;
- vista la nota del 10 gennaio 1999, accompagnatoria dei prospetti di parcelle emessi dall'Avv. Mattesi a fronte delle prestazioni professionali rese nei procedimenti innanzi esplicitati, che ammontano rispettivamente a £ 6.500.000, oltre a IVA e CAP e spese per £ 500.000 e £ 3.100.000, oltre a IVA e CAP;
- vista la proposta di deliberazione predisposta dal Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Avv. Cesare Mattesi per l'ammontare complessivo di £ 9.600.000, oltre a IVA e CAP e spese per £ 500.000, a fronte delle prestazioni professionali rese dal professionista nei procedimenti giudiziari in narrativa specificati;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali – Spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

(Semeraro Raffaele)

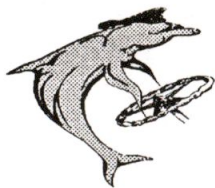


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **21 GEN. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 27/gennaio/1999

Prot. n° : Dir/ 159/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 21 gennaio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21.-

Distinti saluti.

Galli
27.1.99



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

227/95

STUDIO LEGALE
Avv. C. MATTESI

TARANTO
VIA DE CESARE, 71
TEL. (099) 4526432
FAX (099) 4520136

Taranto, 10 gennaio 1999

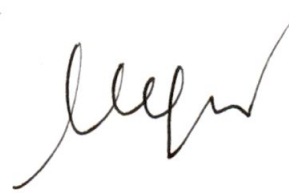
RACCOMANDATA

Preg.mo Signor
AVV. ARTURO MASI
Presidente AMAT- Via C. Battisti-TARANTO

Le trasmetto due mie parcelle relative ad opera professionale prestata in Suo favore e per dipendenze AMAT, per incarico deliberato il 3 agosto 95. =

Al mimento della liquidazione provvederò ad emettere formalmente fatture . =

La ringrazio per la fiducia accordatami e La saluto cordialmente.



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	353
13 GEN. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Regioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
P. N. A.	
☒	

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 353
del 13 GEN. 1999

Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

PARCELLA- PROGETTO FATTURA

A V V. C E S A R E M A T T E S I

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

74100 TARANTO

VIA DE CESARE, 71 (ANG. LUNGOMARE V. E.)

TEL. (099) 4526432 - FAX 4520136

Spettabile

A M A T - Via C. Battisti - TARANTO

Spese e competenze procedimento penale Pretura di Taranto c/ La Corte
G. e Morlando E. dipendenti AMAT- Assoluzione.=Incarico 3.8.1995.=

Esame posizione	£	200.000=
Sessioni con clienti	£	400.000=
Sessioni con colleghi	£	200.000=
Accessi Uffici-Indennità	£	500.000=
Esame atti e documenti	£	200.000=
Partecipazione <u>9</u> udienze e discussione		
	£	5.000.000=
	£	6.500.000=
Spese	£	500.000=
	£	7.000.000=
Cap 2%	£	140.000=
	£	7.140.000=
IVA 20%	£	1.428.000=
	£	8.568.000=

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivato n°	353
13 GEN. 1999	
Direttore Amministrativo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Manutenzione	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ingegneria	☐
Ufficio Prod. del Tribunale	☐
Ufficio Spagnoli	☐
Ufficio Contratti	☐

[Handwritten signature]

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE

SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. V. INGENITO alla pubblica udienza del
18.9.98 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1) LA CORTE GIUSEPPE nato a Sava il 29.5.44 e res. A
Fragagnano Via Colombo,37;

LIBERO PRESENTE

2) MORLANDO ERNESTO nato a S. Antimo (NA) l'1.9.46 res. A
Lama-Ta Via Lucio Ridenti,27;

LIBERO PRESENTE

3) POCHI' ROBERTO nato a Catona il 27.11.69 ed ivi res.
Mercato n.37

LIBERO CONTUMACE

4) TALAMO SALVATORE nato a Taranto il 14.7.72 ed ivi res.
Alla Via Crispi,56

DECEDUTO

IMPUTATI

del reato di cui agli artt.

il POCHI' e lo TALAMO:

artt.344-81 cp per aver offeso l'onore e il prestigio di LA
CORTE Giuseppe e MORLANDO ERNESTO, verificatori AMAT, a
causa e nell'esercizio delle loro funzioni, dicendo il
POCHI' la frase " siete di merda e vivete in una città di
merda" e lo TALAMO " siete bastardi e vivete sulle spalle
dei militari". In Taranto 21.4.92.

Il LA CORTE e IL MORLANDO:

ARTT.110-581-61 N.9 CP perchè abusando delle loro funzioni
di verificatori, percuotevano POCHI' Roberto. In Taranto
21.4.92

N.5664/92
R.G. notizie
di reato

N.1112/95
R.G.
Dibattimento

N.
Reg. G.I.P.

N.2440/98
Reg. Sentenze

Deposita il

09 DIC. 1998
IL COLLABORATORE DI CANCELL

Data
irrevocabilità

Estratto ex
art. 28 reg.
esec. al P. M.
Pretura
Circondariale
il

N.
Reg. Esecuzione

Redatta scheda
il

N.
Camp.ne Penale

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. FANELLI RINA
ANNA

del difensore di fiducia avv. Edvige Mattesi per il 1 e 2
in sostituzione dell'avv. Cesare Mattesi.

Avv. Luigi Orlando di ufficio per il 3; avv. Giancarlo
Catapano di ufficio per il 4.

CONCLUSIONI

Pubblico Ministero: LA CORTE, MORLANDO e POCHI': condanna alla pena di mesi 1 di reclusione;
TALAMO: non doversi procedere per morte dell'imputato.

Difesa: -POCHI': minimo della pena e benefici di legge.

-LA CORTE e MORLANDO: assoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 18.2.1994 il P.M. citava LA CORTE Giuseppe, MORLANDO Ernesto, POCHI' Roberto e TALAMO Salvatore avanti al Pretore di Taranto per rispondere dei reati di cui in rubrica.

Il processo subiva alcuni rinvii sino all'udienza del 10.1.1997 nel corso della quale dopo l'esposizione introduttiva del P.M. e l'indicazione dei fatti da parte della Difesa, venivano ammesse le prove indicate dalle Parti e si procedeva all'escussione del teste CURCIO Mario, addotto dall'Accusa. In data 27.1.1998 venivano escussi LA CORTE Giuseppe e MORLANDO Ernesto.

All'odierna udienza, accertato il decesso di TALAMO Salvatore e l'irreperibilità di POCHI' Roberto, su istanza del Pubblico Ministero e nulla opponendo la Difesa, si disponeva l'acquisizione, quale atto ad irripetibilità sopravvenuta, della querela sporta dai predetti.

P.M. e Difesa concludevano come sopra.

Preliminarmente deve rivelarsi che l'accertato decesso dell'imputato TALAMO ha determinato l'estinzione del reato a lui ascritto con conseguente doverosa declaratoria di non procedibilità dell'azione penale nei suoi confronti.

L'acquisita denuncia, datata 21.4.1992, sporta dinanzi a personale appartenente alla Questura di Taranto, narra di un diverbio degenerato in aggressione fisica svoltosi sull'autobus di linea ed avvenuto tra due controllori e giovani militari in servizio di leva, POCHI' Roberto e TALAMO (rectius: TALAMO secondo quanto emerge dal verbale di identificazione del 17.5.1995) Salvatore. Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal POCHI' egli avrebbe tentato di convincere il commilitone, privo di biglietto e minacciato dai controllori, a salire sull'autobus e le sue intenzioni bonarie furono male interpretate dai verificatori Amat avendolo dapprima bloccato con la forza e

successivamente picchiato cagionandogli alcuni graffi al collo. L'analisi della predetta denuncia denota scarsa credibilità attesa l'inverosimiglianza e la contraddittorietà della versione del POCHI': egli avrebbe tentato di convincere l'amico, privo di biglietto e "minacciato" dai controllori, a salire sull'autobus mentre questi aveva invece tentato la fuga e tale azione, asseritamente favorevole al lavoro dei verificatori, avrebbe scatenato la violenza dei predetti.

L'espletata istruttoria dibattimentale, dispiegatasi nell'escussione del teste indicato dai predetti denuncianti nella propria querela e addotto dal Pubblico Ministero a sostegno dell'accusa e nell'audizione in qualità di testi nonché imputati di MORLANDO Ernesto e LA CORTE Giuseppe, non ha provato la penale responsabilità dei prevenuti non avendo consentito di fare sufficiente chiarezza sugli avvenimenti che quel giorno coinvolsero gli odierni imputati.

CURCIO Mario, militare in servizio di leva all'epoca dei fatti e testimone oculare, ha dichiarato di aver assistito ad una lite insorta tra due controllori dell'Amat e un suo commilitone di nome Roberto; ha sostenuto che i due dipendenti Amat saliti sul mezzo pubblico richiesero ai passeggeri di esibire il biglietto e che alcuni militari non erano muniti dello stesso; uno di questi tentò di scendere dall'autobus ma fu fermato dai controllori e da ciò nacque una lite. Ha dichiarato che i verificatori inveirono in modo pesante pronunciando all'indirizzo dei giovani frasi molto offensive e che ciò causò la reazione dei predetti i quali aggredirono fisicamente i controllori e furono a loro volta da questi aggrediti. Ha infine sostenuto di avere un ricordo labile degli avvenimenti tenuto conto del tempo trascorso e della concitazione del momento, ricordando però che da ambo le parti in lite vi furono aggressioni fisiche.

LA CORTE Giuseppe ha dichiarato che quel giorno, unitamente al collega, durante il servizio, sorprese un viaggiatore, TALAMO Roberto, sprovvisto di biglietto; che questi tentò di fuggire coadiuvato in ciò dal POCHI' il quale, per agevolare la fuga dell'amico, afferrò il LA CORTE alle spalle per impedirgli di raggiungere il contravventore. In quel frangente il POCHI' fu fermato dal collega MORLANDO e l'autista chiuse le porte d'accesso al mezzo pubblico. Nel tragitto entrambi i militari profferirono al loro indirizzo parole offensive. Analoga la versione dei fatti offerta da MORLANDO, verificatore Amat in servizio su quell'autobus.

V'è contrasto tra la versione dei militari POCHI' E TALAMO (la cui attendibilità non è stato possibile compiutamente valutare attesa l'irreperibilità del primo e il sopravvenuto decesso del secondo) e quanto sostenuto dai controllori i quali, pur avendo fornito una descrizione degli avvenimenti più verosimile, non possono essere ritenuti attendibili ai fini dell'affermazione della penale

In assenza di una chiara e inequivoca ricostruzione dei fatti e non potendosi dar credito alle versioni dei rispettivi denunciati per i motivi di cui sopra, gli imputati devono essere assolti non essendo stata raggiunta la prova della penale responsabilità degli stessi in ordine ai fatti loro ascritti.

P.O.M.

Visti gli artt. 531 C.P.P. e 69 C.P.P., dichiara non doversi procedere nei confronti di TALAMO Salvatore in ordine al reato ascrittogli per essersi lo stesso estinto per intervenuta morte dell'imputato.

Taranto, il 18.9.1998.

RE A. E. T. R. O. D. S. D. M. T.

Muzenda